



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP15144

Data: 02/02/2016

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 17/01/2016 ricevuto in data 01.02.2016 a mezzo servizio postale relativo all'incontro (4742) di Campionato Inter. Lombardia-Piemonte-Valle D'Aosta Serie C disputatosi a Palasesto (MI) il 17/01/2016 tra Diavoli Rossoneri (320) e Gladiators Aosta (612).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Hockey Club Diavoli Rosso Neri SSD arl (320)** di €. 200.00.- (duecento/00) ai sensi dell' Art. 19, comma 3, parte seconda, lett. c) del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

Hockey Club Diavoli Rosso Neri SSD arl (320)

-letto il rapporto arbitrale dal quale si evince che l' incontro non si è potuto disputare a causa dell' impraticabilità del campo di gara per la rottura di un vetro protettivo sul retro della porta a causa dell' urto con un disco durante la fase di riscaldamento;

-dal apporto arbitrale emerge inoltre che il direttore di gara come da regolamento ha lasciato a disposizione 45 (quarantacinque) minuti per riparare il danno. Trascorso tale termine l' Ufficiale di gara si recava a controllare la riparazione fatta;

-Constatato che la riparazione non garantiva l' incolumità e la sicurezza per gli atleti in campo, l' arbitro decideva di porre fine all' incontro. -visto l' Art. 6A) lett. d) delle Norme Organizzative Federali Annuali – Norme Comuni – Anno Sportivo 2015/2016 che attribuisce la responsabilità della non efficienza e agibilità del campo di gara alla società ospitante;

-ciò premesso e in applicazione dell' Art. 19, comma 3, parte seconda, lett. c) del Regol. di Giustizia, dispone l' applicazione dell' ammenda di Euro 200.00.- (due= cento/00) nei confronti della società HC Diavoli Rossoneri.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 120.00 - (centoventi/00 euro) alla squadra Hockey Club Diavoli Rosso Neri SSD arl (320).

Il Giudice Sportivo
Avv. Giuseppe Detomas